

I599

I8II

IL DIRITTO DI DECIMA

SUI TERRENI AGRARI

da :

Archivio Parrocchiale S. Maria Assunta
di Gorla Magg.

I599 IL DIRITTO DI DECIMA SUI TERRENI ARATIVI

LA DECIMA.
SUI TERRE
NI ARATIVI.

gorla
Maggiore I8II

Nel I599 il Marchese ANDREA TERZAGHI, fondatore del Collegio di Gorla Minore (altrevolte detto di Gorla Maggiore), con proprio testamento lasciava ai propri eredi, dividendolo in 4 parti, il DIRITTO DI DECIMA, su dei terreni siti in Luogo di Gorla Maggiore.

La pertinenza delle parti era così suddivisa :
1a Parte = (cioè un I/4 della decima) al COLLEGIO DI GORLA MINORE, diretto dagli OBLATI.

2a Parte = al Sig. ALFONSO CASTIGLIONE.

3a Parte) = (cioè la I/2 della decima) ai propri eredi
4a Parte) diretti.

Tale diritto verteva su un vasto territorio di circa I000 pertiche, quasi totalmente di terreno aratorio, escludendo il diritto di decima sui frutti. (alberi) o meglio specificati sui frutti di brocca)

I prodotti soggetti a tale imposizione erano : il Frumento, il Miglio, la Segale, il Melgone (Granoturco), il Melgottino (autunnale) i Lupini e tutti i prodotti del suolo con esclusione di quanto già detto in precedenza.

La decima non era mai stata convenzionata e gli accordi erano stati presi nei tempi, frutti di consuetudini, senza alcun scritto determinante il diritto, ma solo in eredità orale, dai tempi immemorabili.

Vi erano dei conduttori agricoli, che dovevano versare la 15a o la 22a o la 30a parte del raccolto spettando al decimante il trasporto ai propri magazzini e l'eventuale battitura delle paglie. Per altri prodotti, come il graboturco, miglio, lupini ecc. si faceva la stima sul campo dell'eventuale raccolto e la parte della decima si pagava in natura con il trasporto pure a carico del decimante. Lo stesso doveva provvedere per i granai.

L'eventuale passaggio di proprietà non sopprimeva il diritto alla decima e per alcuni fondi, la stessa veniva pagata solo a frazioni.

Tale situazione si desume da un documento che il Marchese Alessandro TERZAGHI, nel lontano I8I0, faceva redigere dall'Ingegnere Moioli, con l'aiuto dell'Agente di Casa Terzaghi, sig. BORGHI; documento nel quale viene indicata l'esatta situazione dei vari appezzamenti di Gorla Maggiore in conformità al pagamento della decima, risultante dalle vecchie consuetudini.

Tale documento doveva inoltre servire per ottenere il beneplacito della Prefettura per l'acquisto della quarta parte di decima dagli Eredi Castiglioni, al prezzo di L. 660.== annuali. In esso vengono elenca-

I campi riportano le denominazione in uso dai documenti del sec. XVI° fino ai tempi nostri : BOZZIOLO, BRERA, BAZZARE', CARNERA, CAMPACCIO, CIPOLLINA, CAMPO DELLE MONACHE, ROSSERA, RONCO MOLO', DAVESIO, SANTE' , NOVELLA, CORBE' ,CAMPO DELLA CAPRA, CAMPO LUNGO, RONCHETTO, VIGNA CIPORINA, ecc. ecc. Come logico non vengono menzionate le VIGNE in quanto non soggette al vincolo.

Le proprietà maggiori erano del MARCHESE TERZAGHI, dei sigg. Bartolomeo, Giulio, Baldassare e F.lli MONETA, dei sigg. Carlo e Bernardo BIRIGOZZI dei Fratelli BENNATI, del Beneficio dell'ASSUNTA (Crespi-Mari) , dei sigg. BOSETTI; e dei signori Bernardo, Michele e Carlo e Sorelle GADDA. Vi era anche un piccolo appezzamento di proprietà dei VISCONTI di FAGNANO OLONA.

La perizia dava un gravame di L. 604.02.I ed il costo delle stesura della stessa, alla quale aveva partecipato anche l'esattore GALLI era stato calcolato in L. 113.== più L. 5.== per le spese competenti.

Per quanto riguardava i diritti del COLLEGIO di Gorla Minore, era stato interpellato il Rettore del tempo Reverendo BATTISTA SIOLI, mentre il beneficiario di detta parte risultava il Monte Napoleone di Milano, quale erede dei beni della soppressa Congregazione di Carità degli OBLATI, avvenuta nel 1796. I diritti di tale beneficio erano in affitto al sig. CARLO PIZZOTTI di Gorla Minore, all'annuo canone di L. 16,8,5 e scadevano nell'anno 1811.

La perizia era stata controllata dall'agrimensore BRIOSCHI della Regia Prefettura ed il Prefetto aveva dato l'autorizzazione all'acquisto della 4a parte dagli Eredi Castiglioni al valore stabilito di L. 660.== con il pagamento delle spese a carico del l'acquirente Marchese Terzaghi. L'epoca del possesso doveva partire dal giorno di S. Martino del 1811.